

ANNA MAGNETTO (PISA)

NOMOS, ENKLEMA E FACTUM:
RISPOSTA A PHILIPP SCHEIBELREITER

Il contributo di Philipp Scheibelreiter torna su un argomento molto vivo nel dibattito attuale sul diritto greco antico e attico in particolare: la struttura e la funzione dell'ἔγκλημα, dell'atto di accusa. L'ottica prescelta è quella di un'indagine formale, che mira a una migliore comprensione dell'ἔγκλημα attraverso un confronto puntuale con il processo romano. Su questo stesso argomento, e con un'ottica diversa, tornerà più avanti Adriaan Lanni a dimostrazione dell'importanza e dell'interesse del tema, che coinvolge e implica, nei fatti, la visione stessa che noi abbiamo del diritto attico.

Negli ultimi anni altri importanti contributi di M. Gagarin, G. Thür, M. Faraguna ed E. Harris¹ – per limitarci ai lavori più recenti – si sono concentrati su questo aspetto del processo attico e hanno discusso, da prospettive e con posizioni differenti, il ruolo dell'ἔγκλημα nel definire e inquadrare sia le strategie argomentative delle parti, sia l'azione dei giudici. All'interno di questo dibattito, la questione più delicata rimane quella del rapporto fra l'ἔγκλημα e le leggi ateniesi e, di conseguenza, della possibilità di trovare analogie e somiglianze fra l'ἔγκλημα e la *formula* romana. Il contributo di Scheibelreiter affronta questo problema e giunge a riaffermare tali analogie sulla base di almeno due importanti conclusioni.

La prima è che l'ἔγκλημα attico, come la *formula* del processo romano, non si limita a una descrizione dei fatti accaduti, ma li presenta come la violazione di una specifica legge o di un gruppo di leggi. E questo non necessariamente ricorrendo a una citazione puntuale del testo legislativo, ma anche semplicemente alludendo ad esso attraverso l'impiego di forme verbali precise ed evocative.

La seconda è che il fatto al centro dell'ἔγκλημα e le violazioni che esso implica rappresentano, in entrambi i sistemi, la cornice all'interno della quale deve muoversi l'intera procedura. Nel diritto attico questo principio è testimoniato dai giuramenti che venivano prestati sia dalle parti (εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἔρειν, *Ar. Ath. Pol.* 67.1; cf. *Rhet.* 1354a 22-23), che dai giudici (περὶ αὐτοῦ οὐδ' ἂν ἡ δῖωξις ᾗ, *Dem.* 24.149-151).

In risposta a queste conclusioni potrebbe essere stimolante e produttivo allargare il confronto, affiancando alla documentazione ateniese testimonianze provenienti dal resto del mondo greco, alla ricerca di elementi che possano aiutare a

¹ Cfr. in part. Gagarin 2012; Thür 2008; Faraguna 2008; Harris 2013.

interpretare le fonti attiche ed, eventualmente, rivelare percorsi comuni nel diritto ellenico. La documentazione a cui possiamo richiamarci si riferisce sia a procedure giudiziarie interne alle comunità, sia a questioni di carattere internazionale che coinvolgono comunità differenti. Il loro studio è tanto più interessante se si considera che ci muoviamo in una zona di confronto, dove le parti cercano un terreno di comunicazione comune. Il testo dei *symbola*, degli arbitrati interstatali, delle clausole giuridiche dei trattati, conservati dalla documentazione epigrafica, rappresenta il luogo dove si forma e si manifesta una visione condivisa del diritto, delle procedure e del linguaggio giuridico ed è su di esso che può valere la pena di concentrare l'attenzione.

Ne emerge un primo dato per molti aspetti atteso. Così come ad Atene anche nel resto del mondo greco il termine ἔγκλημα mantiene un duplice significato. Può indicare sia genericamente le accuse che una parte muove all'altra a qualsiasi titolo², ma può indicare anche, in maniera più specifica, il documento formale di accusa che viene presentato alla corte giudicante in vista della causa. In questo senso è affiancato da altri termini noti, quali γραφή (più raro) e ἀντιγραφή.

L'impiego di una procedura che prevede la consegna di atti di accusa scritti anche in processi internazionali è chiaramente attestato nelle fonti epigrafiche. In occasione di un arbitrato reso fra le due comunità di Temno e Clazomene (*SEG* 29, 1979, 1130bis), gli arbitri di Cnido, chiamati a sanare anche i contrasti legati a una guerra (l. 11) si videro presentare dalle parti una molteplicità di ἐγκλήματα (l. 3 ὁ[πὲρ τ]ῶν ἐ[γκλη]μάτ[ων] ὧν ἐξέθηκαν Τεμνίτ[αι κ]αὶ Κλαζομέ[νιοι κτλ.]). Alcuni, quelli legati alla guerra, furono risolti con una conciliazione e un'amnistia; un'altra accusa (l. 22. ss.) legata a un *temenos* e a delle tombe, venne invece effettivamente sottoposta a giudizio³.

Più interessante è un'altra causa di arbitrato sottoposta ancora a Cnido e testimoniata da uno straordinario documento epigrafico rinvenuto a Calymna (*TC* 79)⁴. Si tratta di un processo per debiti che ebbe luogo intorno al 300 a.C. e che oppose la città di Calymna, il presunto debitore, ai figli di un certo Diagoras di Cos, uno dei creditori. Questi ultimi, ancora in minore età, vennero rappresentati dai loro tutori. Il testo, solo parzialmente conservato, si compone di tre parti. Il lato *A* della stele conserva il decreto con cui il popolo di Cnido stabiliva la procedura da seguire per la celebrazione del processo. Sul lato *B* troviamo la trascrizione dell'atto formale di accusa presentato dai creditori e una nota conclusiva, che fu apposta quasi certamente dagli *strategoï* di Cnido, i magistrati incaricati di introdurre la causa davanti all'ampia corte popolare di 304 giudici. La nota trasmette l'esito del voto finale, favorevole a Calymna. Il decreto di Cnido, come osservava già Thür⁵,

² Gli esempi sono molto numerosi; si vedano, a titolo puramente indicativo, i documenti raccolti in Velissaropoulos-Karakostas 2011, vol. II indice p. 563.

³ Sul documento cf. Herrmann 1979.

⁴ Cf. anche Magnetto 1997, nr. 14.

⁵ Thür 1987, 478.

riflette molto probabilmente la procedura locale, che venne adattata a una causa internazionale. Possiamo aggiungere che, come viene detto alle ll. 13-14 e come sempre accade nelle cause di arbitrato interstatale, il decreto incorpora un accordo raggiunto congiuntamente dalle parti (il cosiddetto ‘compromesso’). Ciò implica che la procedura che esso descrive era familiare e accettabile anche per Calymna e Cos. Il documento fornisce dunque preziose indicazioni sul diritto locale delle tre comunità in un periodo molto vicino a quello delle fonti attiche discusse nell’intervento di Scheibelreiter e per le quali offre utili elementi di confronto.

Tra i molti aspetti rilevanti di questa procedura, inclusa la straordinaria quantità di documentazione scritta che le parti dovevano presentare e leggere durante il processo, possiamo sottolineare la menzione alla l. 7 della γραφή presentata dai figli di Diagoras contro Calymna (ἐπεὶ τῶι δάμωι γραφ]ᾶν ἔθεντο τὰ Διαγόρα παι[δία) e la disposizione che, 5 giorni prima dell’inizio del processo, l’accusa doveva depositare l’ἔγκλημα in forma scritta agli strateghi di Cnido. Lo stesso obbligo era previsto per la difesa. L’inadempienza avrebbe implicato la perdita della causa. Una seconda indicazione interessante ai nostri fini si incontra alle ll. 27-28, da cui si apprende che i giudici giurarono di emettere il loro verdetto in merito alle questioni sulle quali le parti avevano prestato dichiarazione giurata (δικασσέω περὶ] ὧν τοὶ ἀντίδικοι ἀντόμοσαν κατὰ γγ[ώμαν τὰν οὖσαν δικαιοτάτα]ν). Poco oltre, alle ll. 69-70 il decreto stabilisce che, dopo il primo intervento loro accordato, gli avvocati delle parti avevano facoltà di interrogare i testimoni presenti al processo, ma solo su questioni rilevanti per la causa e su niente altro (ἀνακρινάντω δὲ καὶ τοὺς μάρτυρας ἐκάτεροι ὅ[σα μὲν τὰς δίκας ἵκνεῖται, ἄλλο δὲ μηδέν). Quest’ultima disposizione è particolarmente rilevante ai fini di un confronto con la procedura ateniese. Allo stesso tempo però, essa potrebbe essere rivelatrice di una condotta abitualmente ben diversa durante la discussione delle cause. Anche da questo punto di vista il nostro documento offrirebbe dunque un efficace confronto con il comportamento delle parti nelle corti ateniesi⁶.

L’atto formale di accusa, trascritto sul lato B (ll. 1-30) è un calcolo molto articolato e complesso, che ricostruisce le varie fasi attraverso le quali il debito sarebbe stato parzialmente ripagato, con lo scopo di restituire l’esatto ammontare della somma che, secondo i figli di Diagoras, era loro ancora dovuta. Vengono menzionati alcuni accordi fra le parti, un risarcimento parziale, una serie di ambascerie reciproche e il rifiuto opposto dai Calymni di restituire quanto dovevano (l. 24). L’atto di accusa termina con una stima di 30 talenti, a indicazione della somma per la quale i creditori avevano chiesto l’arbitrato. Il testo presenta gli elementi e la struttura che sono riconosciuti come caratterizzanti l’ἔγκλημα attico. Contiene tutte le informazioni utili a definire il caso, a descrivere la violazione (vera o presunta) commessa dai Calymni e a indirizzare l’operato dei giudici. Più in generale, il documento nel suo insieme stabilisce – come nel caso del processo

⁶ Su questo aspetto in merito a quanto accadeva nelle corti ateniesi cf. Rhodes 2004.

attico – una connessione sufficientemente chiara fra l’atto formale di accusa e il *πράγμα*, l’azione delittuosa che fornisce il perimetro all’interno del quale si muove l’azione tanto delle parti come dei giudici.

Un altro punto che Scheibelreiter correttamente sottolinea riguarda la “normative Dimension” dell’*ἔγκλημα*. La sua funzione era non solo quella di denunciare un torto, ma anche di fare riferimento a una specifica legge a cui la corte avrebbe potuto ispirarsi nel giudicare la causa e che rappresentava il fondamento legale del caso. Fonti epigrafiche esterne ad Atene possono confermare che questo tratto era una caratteristica comune dell’atto formale di accusa anche in altre regioni del mondo greco. Un caso in particolare offre spunti interessanti per una riflessione più ampia. Si tratta, a mia conoscenza, dell’unico altro documento relativo a un arbitrato interstatale in cui vengano citati gli atti formali di accusa (qui *ἀντιγραφαί*) che le parti si erano scambiate (in questo caso vengono riportati entrambi).

Il contenzioso si colloca intorno al 100 a.C. e riguarda la nomina dei rappresentanti locresi nel Consiglio dell’Anfizionia delfica. Su fronti opposti ci sono le due comunità di Thronion e Skarphai, che affidano la decisione a un collegio arbitrale di provenienza ignota (*FD III 4 38; Choix d’inscriptions de Delphes* 183). Il testo del verdetto ha la forma di una lettera che comunica, con ogni probabilità all’Anfizionia, l’esito dell’arbitrato, reso anche qui con una votazione che assegnò la vittoria a Thronion. Subito dopo leggiamo la citazione delle *ἀντιγραφαί* presentate dalle parti alla corte (l. 4 *ἡμῖν*). In entrambi i casi gli atti di accusa sono scritti in prima persona singolare ed enunciano gli argomenti e le ragioni che ogni comunità poteva avanzare a sostegno delle proprie accuse e/o rivendicazioni. Anche in questo caso dunque la struttura dei due documenti è del tutto analoga a quanto conosciamo dell’*ἔγκλημα* attico. Ma l’aspetto più interessante delle *ἀντιγραφαί* risiede nel fatto che entrambe le parti menzionano *νόμοι* e *πάτρια* (leggi e costumi ancestrali) a sostegno e giustificazione delle proprie richieste o a dimostrazione del fatto che il loro diritto era stato violato. Allo stesso modo e con il medesimo scopo fanno riferimento agli esiti di arbitrati precedenti o ad atti emanati da Roma⁷. Tutti questi elementi sono chiaramente riconosciuti sia dalle parti che dagli arbitri come costitutivi di un ‘contesto normativo’ applicabile al caso.

È ben noto che il mondo greco non conobbe mai una vera normativa internazionale e che l’arbitro interstatale era abitualmente chiamato ad esprimersi in primo luogo secondo giustizia (la *γνώμη δικαιοτάτη*). Tuttavia una sorta di legislazione sopranazionale è documentata non solo per l’Anfizionia delfica – e da tempi molto remoti –, ma anche per alcuni stati federali in età ellenistica.

⁷ Ll. 11-12 καὶ καθ’ ὃ κέκριμα πρότερον περὶ τούτων ἐν Ἀμφίσσαι κατὰ τὸν | ἀμ]φικτιονικὸν νόμον κτλ. e ll. 19-22 κατὰ τε τὰ πάτρια καὶ τὰς γεγρονείας περὶ | το[ύ]των κρίσεις παρὰ τε τοῖς Ἀθηναίοις καὶ Ἀμφικτίοσιν, καὶ δεῖν τὸν ἱερομνά[μο]να | καθίστασθαι ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Λοκρῶν ἀκολούθως τοῖς ἀπὸ τ[ᾶ]ς ἀρχ[ᾶ]ς | διοικημένοις καὶ τῶ[ι] ὑ]πὸ Ῥωμαίων κειμένῳ γραπτῶ.

L'esempio oggi meglio noto è quello della confederazione achea, per la quale un'iscrizione proveniente da Messene e pubblicata pochi anni fa offre nuove e rilevanti informazioni⁸. Il testo fa riferimento a varie fasi di una disputa territoriale con Megalopoli risolte attraverso interventi arbitrali, uno dei quali riguarda precisamente la violazione di una legge federale. Più in generale oggi si riconosce che per le dispute territoriali (la tipologia di controversia internazionale più diffusa) una serie di principi condivisi fra le città greche comincia a prendere forma già verso la fine del periodo classico. Le parti li utilizzano per costruire le loro argomentazioni e i giudici vi fanno esplicito riferimento nei loro verdetti. In età ellenistica questi principi affiorano quasi costantemente nei documenti reattivi a dispute territoriali, inclusi quei casi che vengono portati davanti al Senato romano e, più tardi, agli imperatori e sono chiaramente formulati nell'arbitrato di Magnesia al Meandro tra Itano e Ierapitna (*ICret.* III.IV 9, ll. 133-134)⁹.

La nascita e la diffusione di principi legali condivisi e riconosciuti dalle diverse città greche, la loro presenza negli atti di accusa, nelle argomentazioni avanzate dalle parti e nelle decisioni degli arbitri ha per noi un interesse speciale, perché rivela un'attitudine che accomuna quelle stesse città. Trasmette l'idea che una rivendicazione di tipo legale, per poter essere ricevuta e accolta, doveva anche essere sostenuta da una norma. Essa doveva fare riferimento a un patrimonio di regole condivise, a un sistema legale condiviso, e questo non solo all'interno delle comunità, ma anche in un contesto internazionale. Lo stesso sistema avrebbe fornito gli elementi e i criteri necessari per giudicare la causa. Da questo punto di vista gli atti formali di accusa che furono presentati nell'arbitrato, molto più tardo, fra Thronion e Skarphai rivelano la stessa dimensione normativa che Scheibelreiter correttamente individua nell'ἔγκλημα attico e la stessa visione del diritto.

Più in generale, estendere il tipo di indagine presentato da Scheibelreiter a un contesto geograficamente e cronologicamente più ampio può offrire una base migliore per valutare aspetti diversi del diritto greco, può rivelare visioni condivise tra le varie comunità e gettare luce sullo stesso sistema legale ateniese. Allo stesso tempo un'indagine di questo genere potrebbe offrire un quadro più chiaro del funzionamento del diritto greco quando esso venne a contatto con quello romano e aiuterebbe a chiarire il reale livello di comprensione reciproca dei due sistemi quando essi giunsero a interagire fra loro, inizialmente in un contesto puramente diplomatico e quindi, più o meno gradualmente a seconda delle regioni, all'interno di un nuovo quadro politico.

anna.magnetto@sns.it

⁸ Una nuova ed. del testo con commento è in Luraghi – Magnetto 2012; cfr. Thür 2012; sulle procedure arbitrali all'interno della lega achea cfr. Harter Uibopuu 1998; sulle strutture della federazione in generale Rizakis 2015.

⁹ Per una discussione recente cfr. Magnetto 2016.

BIBLIOGRAFIA

- Velissaropoulos-Karakostas 2011: J. Velissaropoulos-Karakostas, *Droit grec d'Alexandre à Auguste (323 av. J.-C. – 14 ap. J.-C.). Personnes – biens – justice*, Athènes 2011 (Meletemata 66).
- Faraguna 2008: M. Faraguna, *Oralità e scrittura nella prassi giudiziaria ateniese tra V e IV sec. a.C.*, in *Symposion 2007* (edd. E. Harris - G. Thür), Wien 2008, 63-82.
- Gagarin 2012: M. Gagarin, *Law, Politics and the Question of Relevance in the Case on the Crown*, CA 31 (2012), 293-314.
- Harris 2013: E. Harris, *The Plaintiff in Athenian Law and Procedure*, in *Archives ad Archival Documents in Ancient Societies* (ed. M. Faraguna), Trieste 2013, 143-162.
- Harter Uibopuu 1998: K. Harter Uibopuu, *Das zwischenstaatliche Schiedsverfahren im achäischen Koinon. Zur friedlichen Streitbeilegung nach den epigraphischen Quellen*, Köln 1998.
- Herrmann 1979: P. Herrmann, *Die Stadt Temnos und ihre auswärtigen Beziehungen in hellenistischer Zeit*, MDAI(I) 29 (1979), 249-271 (= *Kleinasion im Spiegel epigraphischer Zeugnisse: ausgewählte kleine Schriften*, hg. V. W. Blümel, Berlin - Boston, 2016, 543-579).
- Luraghi-Magnetto 2012: N. Luraghi, A. Magnetto, *The Controversy between Megalopolis and Messene in a New Inscription from Messene*, Chiron 42 (2012), 509-550.
- Magnetto 2016: A. Magnetto, *Interstate Arbitration and Foreign Judges*, in *Oxford Handbook of Ancient Greek Law* (edd. E. Harris - M. Canevaro), Oxford (online edition).
- Rhodes 2004: P.J. Rhodes, *Keeping to the Point*, in *The Law and the Courts in Ancient Greece* (edd. E. Harris - L. Rubinstein), London 2004, 137-158.
- Rizakis 2015: A. Rizakis, *The Achaian League*, in *Federalism in Greek Antiquity* (edd. H. Beck - P. Funke), Cambridge 2015, 118-157.
- Thür 1987: G. Thür, *Neuere Untersuchungen zum Prozeßrecht der griechischen Poleis: Formen des Urteils*, in *Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages* (ed. D. Simon), Frankfurt am Main 1987, 467-484.
- Thür 2008: G. Thür, *The Principle of Fairness in Athenian Legal Procedure. Thoughts on the Echinus and Enklema*, Dike 11 (2008), 51-73.
- Thür 2012: G. Thür, *Dispute over Ownership in Greek Law : Preliminary Thoughts about a New Inscription from Messene (SEG LVIII 370)*, in *Symposion 2011* (edd. B. Legras - G. Thür), Wien 2012, 293-316.